

PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027
Operazione codice progetto FI4.4.11.1.c - "SPORT PER TUTTI"
"Sport all'aperto e non solo"

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO
PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO

Per l'affidamento del

**SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORIE PER SOGGETTI IN STATO DI DISAGIO,
FRAGILITA' E/O DISABILITA' PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E A FAVORE
DEI DETENUTI DELLE CASE CIRCONDARIALI FIORENTINE**

CUP: H19I23001180006

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

CPV 80100000-5 - Servizi di istruzione elementare

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto - suddiviso in 3 lotti - è il servizio di insegnamento dell'attività motoria per soggetti in stato di disagio, fragilità e/o disabilità presso impianti sportivi di proprietà comunale e a favore dei detenuti delle Case Circondariali fiorentine.

L'appalto di servizi è suddiviso nei tre lotti corrispondenti agli ambiti di svolgimento del servizio:

Lotto 1) - Motoria nelle palestre comunali

Lotto 2) - Nuoto alla Piscina Costoli

Lotto 3) - Sport nelle Case circondariali

La frequenza dei corsi è **gratuita**. Per i lotti 1) e 2) gli utenti dovranno essere maggiorenni; se disabili, dovranno acquisire la PassPort card la cui emissione è prevista dalla Regolamentazione comunale per la pratica sportiva a titolo gratuito, previa attestazione della disabilità in % ammesse variabili a seconda dell'età (dai 16 ai 65anni oltre il 74% di invalidità, oltre 65 anni pari o superiore al 67%, da 0 a 16 anni certificazione semplice); per i soggetti con disagio/fragilità, la condizione di ammissione è che i soggetti siano in carico alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

L'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità e gli obiettivi; l'organizzazione del servizio dovrà essere impostata dal fornitore nel rispetto del presente capitolato, di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di procedura negoziata, comprendendo attività sportive rivolte alla popolazione in stato di disagio, fragilità e/o disabilità (lotti 1 e 2) o in regime di detenzione (lotto 3), da effettuarsi nei luoghi e nei tempi di seguito dettagliati.

Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato dal Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

Per approfondimenti sugli elementi caratterizzanti il servizio e sui contenuti dello stesso si veda anche il Progetto Tecnico.

Art.2 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO ED ORARI

I corsi collettivi si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari:

PALESTRA BETTI-SOFFIANO – VIA DEL FILARETE 5, FIRENZE

Giorni di esecuzione del servizio:

Martedì	8.30 – 12.30
Giovedì	8.30 – 12.30
Sabato	8.30 – 10.30

PALESTRA VALENTI VIA TADDEO ALDEROTTI 24, FIRENZE

Giorni di esecuzione del servizio:

Martedì	8.30 – 10.30
Giovedì	8.30 – 10.30

Lotto 2) - NUOTO ALLA PISCINA COSTOLI– Piazza Berlinguer 2, FIRENZE

Giorni di esecuzione del servizio:

Martedì	9.00 – 12.00
Giovedì	8.30 – 11.30 e 14.30-17.30

**Lotto 3) - SPORT NELLE CASE CIRCONDARIALI
SOLLICCIANO MASCHILE**

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Penale	Penale	Penale	Penale	Penale	Penale
8.30 – 10.00	8.30 – 10.00	8.30 – 10.00	8.30 – 10.00	8.30 – 10.00	8.30 – 10.00
10.30 – 12.00	10.30 – 12.00	10.30 – 12.00	10.30 – 12.00	10.30 – 12.00	10.30 – 12.00

SOLLICCIANO FEMMINILE

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30

MARIO GOZZINI

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30	13.30 – 15.30

Il dettaglio della ripartizione del numero di ore per ciascun lotto, nelle singole annualità ed in aggregato, e numero operatori da utilizzare è riportato al punto 8) della Lettera di Invito/Disciplinare e al punto 2) del Progetto di servizio.

I suddetti servizi afferenti i 3 lotti, potranno essere ridotti o temporaneamente sospesi, in relazione alle esigenze delle Case Circondariali, del Comune di Firenze o per sopravvenute ragioni di indisponibilità temporanea degli spazi individuati e/o di pubblico interesse.

Si tenga presenti che il numero delle ore, ed i conseguenti i valori economici, sono indicativi, in quanto calcolati su un quantitativo presunto di ore di servizio che potrà essere rivisto nella procedura negoziata seguente alla presente indagine di mercato.

Art.3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto avrà durata compresa fra il 03 marzo 2025 e il 31 dicembre 2026, a decorrere comunque dalla data di comunicazione (tramite pec) di avvio del servizio; si prevede l'opzione di rinnovo, con provvedimento espresso dell'Amministrazione, per il biennio 2027 – 2028 per i periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2) del Progetto di Servizio e al punto 5) della Lettera di Invito/ Disciplinare), ed eventuale proroga, con provvedimento espresso dell'Amministrazione, per il primo semestre 2029, per i periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2) del Progetto di servizio e al punto 5) della Lettera di Invito/ Disciplinare.

Il servizio non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno (Festa Patrono Firenze), 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre. Le ore di servizio non svolte potranno essere recuperate in altre date concordate fra il fornitore e l'Amministrazione, purché comprese nei sopraccitati periodi di svolgimenti delle rispettive annualità (da recuperare eventualmente per il lotto 3, anche nelle giornate domenicali).

Le date definitive di avvio e conclusione dei corsi, fermo restando il calendario proposto, saranno confermate dall'Amministrazione comunale in sede di avvio del servizio.

Art.4 – CORRISPETTIVO ORARIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Non è soggetto a ribasso ed è pari a €/ora 26,25 oltre IVA di legge 22%, comprensivo di attività di insegnamento (servizio diretto e indiretto) partecipazione a corsi di formazione, costi generali e utile d'impresa, così composto:

- €/ora 21,00 oltre IVA di legge 22%, ossia inclusi anche degli oneri previdenziali e fiscali di legge, ove applicabili, quale compenso per prestazioni, da erogare a favore degli istruttori, per ora di insegnamento,

ora

di partecipazione ai corsi di formazione, attività dirette o indirette;

- €/ora 3,15 oltre IVA di legge 22% per costi orari generali del servizio calcolati in percentuale pari al 15% del suddetto costo, a carico dell'aggiudicatario, per ora di insegnamento, ora di partecipazione ai corsi di formazione, attività dirette o indirette;

- €/ora 2,10 oltre IVA di legge 22% quale utile, a favore dell'aggiudicatario, calcolato in percentuale pari al 10% del costo per ora di insegnamento, ora di partecipazione ai corsi di formazione, attività dirette o indirette.

Art. 5 – CORRISPETTIVO FORFETTARIO

E' riconosciuto un corrispettivo forfettario del 4% calcolato rispetto al valore dell'appalto per ciascuna annualità per la durata dell'appalto (inclusi eventuali rinnovi e proroghe).

Tale corrispettivo è liquidato in occasione della liquidazione del primo SAL successivo all'annualità in cui è maturato nella misura massima dettagliata nel progetto di servizio.

Art. 6 – VALORE DELL'APPALTO E COSTO DELLA MANO D'OPERA

Il valore globale stimato dell'appalto per l'esecuzione del servizio nel biennio 2025/2026 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2) del Progetto di servizio ed al punto 5) della Lettera di invito/Disciplinare) con opzione di rinnovo per il biennio 2027/2028 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2) del Progetto di servizio ed al punto 5) della Lettera di invito/Disciplinare), ed eventuale proroga per 6 mesi per il 2029 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2) del Progetto di servizio ed al punto 5) della Lettera di invito/Disciplinare), considerando il valore massimo dell'opzione del quinto d'obbligo, è pari ad € 682.489,08 , al netto di Iva 22%, così ripartito fra i singoli lotti:

Lotto 1 - Motoria nelle palestre comunali

Importo stimato	81.954,60
Opzione rinnovo stimato	89.216,40
Eventuale proroga stimato	26.972,40
Valore massimo quinto d'obbligo stimato	39.628,68
Valore globale appalto stimato	237.772,08

Lotto 2 - Nuoto alla piscina Costoli

Importo stimato	44.963,10
Opzione rinnovo stimato	50.859,90
Eventuale proroga stimato	16.216,20
Valore massimo quinto d'obbligo stimato	22.407,84
Valore globale appalto stimato	134.447,04

Lotto 3 - Sport nelle Case Circondariali

Importo stimato	109.500,30
Opzione rinnovo stimato	119.246,40
Eventuale proroga stimato	29.811,60
Valore massimo quinto d'obbligo stimato	51.711,66
Valore globale appalto stimato	310.269,96

Totale

Importo stimato	236.418,00
Opzione rinnovo stimato	259.322,70
Eventuale proroga stimato	73.000,20
Valore massimo quinto d'obbligo stimato	113.748,18
Valore globale appalto stimato	682.489,08

I valori sopra riportati sono al netto Iva di legge 22%

Rispetto al suddetto valore globale dell'appalto, il **costo della manodopera** ammonta ad € 524.991,60 pari ad € 21,00 corrisposte per ciascuna delle ore stimate per l'esecuzione del servizio nel biennio 2025/2026 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2 del Progetto di servizio ed al punto 5 della Lettera di invito/Disciplinare) con opzione di rinnovo per il biennio 2027/2028 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2 del Progetto di Servizio ed al punto 5 della Lettera di invito/Disciplinare), ed eventuale proroga per 6 mesi per il 2029 (periodi dettagliati per i singoli lotti al punto 2 del Progetto di servizio ed al punto 5 della Lettera di invito/Disciplinare), considerando il valore massimo dell'opzione del quinto d'obbligo, secondo la seguente ripartizione temporale:

LOTTO	2025/26	2027/28	2029	
LOTTO1) MOTORIA NELLE PALESTRE COMUNALI				
Costo manodopera	63.042,00	68.628,00	20.748,00	
Opzione quinto d'obbligo	12.608,40	13.725,60	4.149,60	
Totale	75.650,40	82.353,60	24.897,60	182.901,60
LOTTO2) NUOTO ALLA PISCINA COSTOLI				
Costo manodopera	34.587,00	39.123,00	12.474,00	
Opzione quinto d'obbligo	6.917,40	7.824,60	2.494,80	
Totale	41.504,40	46.947,60	14.968,80	103.420,80
LOTTO3) SPORT NELLE CARCERI				
Costo manodopera	84.231,00	91.728,00	22.932,00	
Opzione quinto d'obbligo	16.846,20	18.345,60	4.586,40	
Totale	101.077,20	110.073,60	27.518,40	238.669,20
Totale Complessivo	218.232,00	239.374,80	67.384,80	524.991,60

Il valore di ciascun Lotto per l'espletamento del servizio **non è soggetto a ribasso**.

I costi per la manodopera, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, **non sono ribassabili**.

Per maggiori dettagli riguardo alla determinazione dei valori economici dell'appalto ed al costo della manodopera si veda anche la Lettera di Invito/ Disciplinare al punto 6) e il progetto di servizio al punto 5).

Art. 7- Contenuti del servizio

Il soggetto aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto dovrà:

- garantire l'esecuzione delle attività previste nell'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze (per tutti e 3 i Lotti) delle Case Circondariali (per il Lotto3);
- garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i.;
- prevedere una procedura volta a garantire un sistema di registrazione dei partecipanti (on line, elettronica, cartacea - anche in modalità mista) per la prenotazione, l'iscrizione e la rilevazione della partecipazione alle attività.
- prevedere **una o più figure** con funzione di coordinatore-referente del progetto, con competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base, necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività previste, ivi comprese le eventuali sostituzioni degli esperti incaricati, qualora impossibilitati;
- provvedere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Firenze" di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 2024/00097, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi;

- redigere e trasmettere, con cadenza bimestrale, alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport e Politiche Giovanili, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, il report dell'attività svolta. Nel report dovrà essere riportata un'analisi dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle eventuali proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e/o attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio;

- redigere e trasmettere alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport e Politiche Giovanili la relazione finale comprensiva di un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'esecuzione del contratto e funzionali agli obiettivi, target ed indicatori dell'Operazione codice progetto FI4.4.11.1.c;

- per quanto concerne le Case Circondariali, comprendere nel servizio anche l'organizzazione e la realizzazione di giornate e manifestazioni con la presenza di soggetti esterni (scuole, società sportive, associazioni, ecc.).

- acquisizione e valorizzazione, con le tempistiche che verranno indicate al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, per conto dell'Amministrazione degli elementi informativi utili al monitoraggio degli indicatori di output e di risultati del progetto, secondo il/i format di raccolta dei dati fornito/i dall'Amministrazione in allineamento alle Linee Guida rilasciate dall'Autorità di Gestione del Programma.

- attuazione del piano di comunicazione e promozione proposto in sede di gara.

Art. 8 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CCNL APPLICATO

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà comprendere **almeno un soggetto** in possesso di laurea triennale in Scienze Motorie o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F., con funzioni di referente operativo del progetto/coordinatore, con competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base, necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività previste, ivi comprese le eventuali sostituzioni degli esperti incaricati, qualora impossibilitati.

In alternativa al possesso del titolo di cui sopra, il personale impiegato dovrà possedere almeno una delle seguenti qualifiche minime:

- Tecnici del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate;

- Tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative Regionali;

- Istruttori di nuoto con Diploma di Laurea triennale in scienze motorie o equipollente ISEF con brevetto assistente ai bagnanti F.I.N. o Società Italiana di Salvamento.

A prescindere dall'attività svolta, tutti gli operatori dovranno essere in possesso di attestato di formazione dispositivo BLS (Basic Life Support Defibrillation) in corso di validità.

Per l'esecuzione del progetto sono inoltre richieste competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione, rilevabili da esperienze pregresse attinenti al servizio in oggetto.

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL per i lavoratori dello sport - codice CNEL H065 – applicabile ai lavoratori occupati e per i lavoratori autonomi, in relazione all'oggetto del servizio e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, oppure un altro contratto che garantisca equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in eventuale sub-appalto.

Il corrispettivo orario spettante al lavoratore impiegato a vario titolo non potrà in ogni caso essere inferiore alla soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, così come previsto per tutti gli appalti del Comune di Firenze dalla Delibera di Giunta Comunale n. 2024/00097.

Art.9 – Obblighi dell'appaltatore

1. L'operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto, al capitolato, agli atti di gara, all'offerta tecnica presentata in sede di procedura negoziata;
2. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio;
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 10 – Obblighi di comportamento del personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato di cui al presente Capitolato è obbligato a tenere un comportamento corretto negli impianti sportivi in cui si svolge il servizio, tale da escludere nella maniera più assoluta l'uso di un linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi.

Al personale è vietato assolutamente svolgere all'interno delle postazioni qualsiasi diversa attività da quelle oggetto del presente Capitolato.

In caso di assenza temporanea del personale, o in seguito a richiesta motivata dell'Amministrazione di sostituzione del personale che risultasse inadeguato, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla immediata sostituzione del medesimo, presentando all'Amministrazione, per una verifica da parte del RUP, i curriculum vitae di soggetti con formazione e professionalità equivalente a quelle dei soggetti sostituendi, al fine di garantire la qualità e continuità del servizio.

Per promuovere la visibilità dell'iniziativa "Sport all'aperto e non solo" e permettere una immediata riconoscibilità da parte dell'utenza, il personale impiegato nel servizio indosserà, durante le ore di corso, le **magliette** dedicate al progetto, fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà essere dotato, inoltre, di identificativo di riconoscimento fornito dall'operatore economico, comprensivo del nome del progetto, del nome proprio del singolo operatore e indicazione della società/associazione di appartenenza.

Art. 11 - Ulteriori oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio

L'operatore economico aggiudicatario del servizio, oltre a quanto già previsto negli artt. 7-10 del presente capitolato, è tenuto a:

1. in materia organizzativa e gestionale:

- osservare le disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale in materia di:
- contabilizzazione delle attività;
- predisposizione della documentazione per il monitoraggio dello stato di avvio/avanzamento/conclusione del progetto;
- rispetto degli obblighi di comunicazione del Programma secondo il manuale di identità visiva del PN Metro plus e città medie sud 2021-2027;
- ogni altra richiesta rendicontazione e produzione di reportistica secondo format e modelli prestabiliti forniti dall'Amministrazione in allineamento alle Linee Guida rilasciate dall'Autorità di Gestione del Programma necessari per il monitoraggio e il raggiungimento dei target di progetto.

2. in materia di trattamento dei dati personali:

al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività. L'operatore economico aggiudicatario del servizio e gli operatori del servizio si obbligano ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui il presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

3. in materia di sicurezza:

sarà tenuto ad informarsi, adeguarsi ed a rispettare le misure di sicurezza durante l'espletamento del servizio. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è responsabile degli adempimenti e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato e dagli utenti per il servizio di cui al presente Capitolato;

4. in materia assicurativa:

sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario del servizio costituire, al momento dell'inizio dell'attività, e trasmettere tramite PEC (servizio.sport@pec.comune.fi.it), apposita assicurazione RCT/O con massimale almeno pari ad € 5.000.000,00 unico per sinistro, a copertura di ogni eventuale danno derivante agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi e a cose a causa dell'espletamento delle attività per cui l'operatore economico aggiudicatario del servizio si assume ogni responsabilità diretta o indiretta senza riserve ed eccezioni. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e anche da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art.12 - Verifica del progetto e controlli

Il Comune, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e suoi delegati, ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche mediante sopralluoghi durante lo svolgimento delle attività e/o ispezioni documentali.

Il Comune, inoltre, potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento dei servizi, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Eventuali irregolarità ed inadempimenti, rilevate dall'Amministrazione comunale, durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto con le modalità precisate al successivo art.16.

Art.13- Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo di spettanza all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà liquidato in rate **bimestrali** posticipate, sulla base dell'attività prestata, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito di presentazione di regolare fattura unitamente al prospetto riepilogativo delle ore effettive di servizio svolto nelle postazioni di ciascun lotto per il periodo di riferimento e del report di avanzamento di cui all'art.10.1.

Ciascuna fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata a: Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport – Piazza Santa Croce, 1, 50122 Firenze CF/P.IVA 01307110484 e dovranno contenere, oltre al CIG e al CUP di riferimento, la seguente indicazione: PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 - Operazione codice progetto FI4.4.11.1.c - "SPORT PER TUTTI".

Art. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario si impegna a prestare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 53 D.Lgs.36/2023, nelle modalità

di cui all'art. 106 D.Lgs.36/2023.

La garanzia ha validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta garanzia rimane vincolata fino alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art.15 - Adempimenti ai sensi dell'art.47 D. L. 77/2021 – Appalto cofinanziato con risorse derivanti da fondi strutturali e di investimento europei

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art.16 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'aggiudicatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, all'aggiudicatario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 17 - Inadempienze, sanzioni e divieti

1. Nel caso in cui il servizio non venga svolto conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentate in sede di gara o nel caso di tre segnalazioni negative della scuola di riferimento, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale contestazione tramite PEC all'affidatario, a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni, per ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto.

2. Ove siano accertati casi reiterati (per più di due occasioni) di inadempienza contrattuale nel corso dell'esecuzione del servizio, salvo che siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale da Euro 100,00 a Euro 400,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, anche sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio ovvero del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non produca le Relazioni previste all'art.14 punti 1) e 2), ciò comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui al presente punto, la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far decadere dall'incarico l'aggiudicatario inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altro soggetto che segue in graduatoria.

6. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

7. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

8. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del Comune, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle penali verrà prelevato dall'Amministrazione detraendolo dall'importo delle relative fatture ovvero detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per il medesimo importo.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

2. Il Comune si riserva di risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del -D.Lgs.36/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 -D.Lgs.36/2023;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista all'art. 10.4 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto;
- h) qualora l'appaltatore venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- i) nell'ipotesi prevista dall'art. 104 co. 9 D.Lgs. 36/2023;
- l) venir meno dei requisiti richiesti relativi alla qualifica degli esperti impiegati nello svolgimento dei corsi;
- m) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C.;
- n) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto;
- o) mancata produzione e trasmissione della Relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte dell'appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili all'appaltatore, in caso di insolvenza e in tutti i casi di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, il Comune, ai sensi dell'art. 124 co. 1 del D.lgs. 36/2023, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il Comune di riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore;

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art.19 - Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione del servizio, secondo quanto indicato dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Art. 20 - Perfezionamento del contratto e oneri

Il contratto relativo a ciascun Lotto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3 comma 1 lettera b) in modalità elettronica a mezzo di firma digitale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005;

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, fideiussione firmata digitalmente a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art.13 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre attestazione di pagamento dell'imposta di bollo una tantum ai sensi ai sensi dell'art.18 comma 10 del d.lgs. 36/2023, pari ad € 120,00, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ANAC 22/E del 28/07/2023.

Art. 21 – Contenzioso

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.vo 36/2023, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 22 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 23 - Protocollo di legalità.

1. L'appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.

Art. 24 – Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Codice Civile alle vigenti disposizioni di legge in materia.